

Sulla responsabilità in solido, con l'autore di un deposito incontrollato di rifiuti, del proprietario di un immobile concesso in locazione

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 26 gennaio 2022, n. 157 - Scafuri, pres.; Blanda, est. - (*Omissis*) (avv. Ordine) c. Comune di San Severo (avv. Pezzi) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti e messa in sicurezza di un sito - Proprietario dell'immobile responsabile in solido con l'autore del deposito incontrollato.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Comune di San Severo in data 2 dicembre 2021, la -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio, e nella veste di Amministratore unico della Società, hanno impugnato l'ordinanza n. -OMISSIS-, del 29 settembre 2021, notificata il 4 ottobre 2021, del Sindaco del Comune di San Severo, ai sensi dell'art.192, comma 3, del d.l.vo n.152 del 2006, nonché la nota prot. n.-OMISSIS- del 27 luglio 2021 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241 del 1990.

Con l'ordinanza -OMISSIS- del 29.9.2021 in particolare il Comune resistente ha ordinato di *“provvedere urgentemente e comunque entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla predisposizione di ogni provvedimento utile a scongiurare il pericolo di incendio dei rifiuti depositati tra cui le attività di vigilanza/videosorveglianza e presidio in continuo con dispositivi di estinzione per far fronte alle prime emergenze e per l'immediata chiamata di mezzi di soccorso; nonché in solido ed entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, inclusi interventi finali di bonifica dei suoli e dei fabbricati”*.

In punto di fatto i ricorrenti premettono di essere proprietari di capannone ubicato nel comune di San Severo contrada Santa Monica – zona CIP via San Marco e riportato in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-; che tale manufatto è stato concesso in locazione a -OMISSIS- quale legale rappresentante della ditta -OMISSIS-; che l'area oggetto dell'ordinanza impugnata confinava a nord con una piccola porzione di terreno di proprietà comunale e per la maggior parte con altra area di proprietà della società -OMISSIS- sulla quale era in corso la costruzione di un capannone prefabbricato.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

La società ricorrente ed il suo legale rappresentante non sarebbero corresponsabili dei fatti oggetto dei reati individuati, che hanno condotto alla ordinanza impugnata, in quanto non sarebbero stati nella disponibilità dei locali in cui venivano rinvenuti i rifiuti, in quanto locati alla Società -OMISSIS- e perché i materiali tossici erano stipati all'interno di un capannone completamente chiuso e ubicato nella zona industriale del Comune di San Severo, diversa da quella dove la società svolgerebbe ordinariamente la propria attività;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 octies L.241/90 nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Il Comune di San Severo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Alla Camera di consiglio del 12.1.2021, rilevati i presupposti per una decisione in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Il ricorso è infondato.

E' incontroverso che la -OMISSIS- abbia concesso in affitto un capannone con contratto sottoscritto il 12 luglio 2017, a -OMISSIS- quale legale rappresentante p.t., della ditta omonima.

In data 2 agosto 2021, è stato notificato a -OMISSIS-, nella veste di amministratore della ditta -OMISSIS-, l'informazione di avvio del procedimento amministrativo, di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del 27 luglio 2021, afferente l'emissione dell'ordinanza sindacale "per rimozione di rifiuti ai sensi dell'art.192, comma 3, del d.l.vo n.152 del 2006 – P.P. n.-OMISSIS- DDA Bari".

Il provvedimento impugnato ha preso le mosse dal verbale di sopralluogo e constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di San Severo in data 21.4.2021, in cui si riferisce dell'attività svolta dai militari, i quali, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto il 5.3.2018 lungo la strada comunale Contrada Santa Monica Zona Cip e via San Marco del Comune di San Severo (FG), avevano individuato un capannone "*completamente pieno di rifiuti vari, compattati in grosse balle, sicuramente maleodoranti*".

Nello stesso verbale si riferisce dell'attività svolta dal Consulente Tecnico nominato dall'A.G., che ha eseguito un sopralluogo nel suddetto sito, volto a qualificare i rifiuti nel frattempo sequestrati in data 17.1.2018.

Nella relazione tecnica, richiamata anche nell'avversato provvedimento di sgombero, il consulente ha confermato la presenza dei rifiuti che sono stati qualificati con codice C.E.R. 19.12.12, da conferire presso un idoneo e autorizzato impianto di smaltimento.

2. Alla luce di quanto accertato, il Sindaco, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, ha osservato che, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, il proprietario dell'immobile fosse "*responsabile in solido con l'autore del deposito incontrollato per la specifica responsabilità di obbligo di custodia e vigilanza anche in considerazione della continuità dell'illecito e del danno specifico da inquinamento ambientale*".

Inoltre l'amministrazione, dopo aver preso atto delle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, le ha ritenute non idonee ad impedire l'adozione dell'ordine di rimozione, osservando che "*anche se l'immobile all'epoca dei fatti era stato concesso in locazione al Sig. -OMISSIS-, non è possibile escludere la responsabilità solidale del proprietario locatore per l'obbligo imposto al concedente/proprietario di verificare il corretto utilizzo dell'immobile concesso in locazione a terzi anche in relazione alla continuità dell'illecito e al danno specifico da inquinamento ambientale*".

3. Ciò premesso si osserva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato i destinatari degli obblighi di rimozione e di bonifica con riferimento alle chiare evidenze catastali, peraltro allegate anche al fascicolo di parte ricorrente, secondo cui il capannone risulta in proprietà degli istanti.

4. Quanto alla responsabilità dei predetti va osservato che, in base all'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura, in solido con quella dell'autore dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti, la responsabilità del proprietario dell'area di deposito degli stessi, purché tale violazione sia imputabile a quest'ultimo a titolo di colpa o di dolo.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, al fine di soddisfare esigenze di tutela dell'ambiente, sussiste una corresponsabilità solidale che ne comporta l'estensione a qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in rapporto anche di mero fatto, di modo che il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n.4472 del 2009).

5. Ciò premesso persuade la tesi sostenuta dal Comune resistente, secondo cui nella vicenda in esame emerge "una condotta silente ed omissiva" da parte del locatore, che non ha applicato gli strumenti giuridici e pattizi previsti, per impedire al conduttore di utilizzare l'area in questione quale deposito non autorizzato di rifiuti o, quanto meno, di assicurarne la liberazione non appena venuto a conoscenza dell'uso improprio dei manufatti affittati.

In altri termini, nella vicenda in esame sussistono molteplici elementi che inducono a ritenere

l'esistenza di una condotta colposa, sotto forma di negligenza, da parte degli istanti i quali avrebbero dovuto verificare il corretto uso degli impianti, tenuto conto - come eccepito da parte della difesa del Comune anche nel corso della camera di consiglio - che la impresa conduttrice svolge una specifica attività aziendale di gestione, raccolta, stoccaggio, smaltimento, trattamento, ed altro, di rifiuti di ogni tipologia, anche pericolosi, che i ricorrenti avrebbero potuto desumere (ove non conosciuta *ab initio*) mediante visura presso la competente Camera di Commercio.

6. Peraltro l'entità dei rifiuti rinvenuto, stimata in circa 600 tonnellate, induce a ritenere che gli stessi siano stati accumulati nel corso di un periodo di tempo piuttosto prolungato, durante il quale i comproprietari avrebbero potuto svolgere le verifiche sopra accennate o quanto meno verificare il corretto uso dei locali concessi in locazione.

7. Il provvedimento adottato dal Comune resiste quindi alle censure avversarie, rilevando, ai fini dell'applicazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 - come anticipato - la mera trascuratezza, la superficialità o anche solo l'indifferenza dei soggetti tenuti per legge alla custodia del bene con riferimento all'omissione delle cautele necessarie volte ad impedire il concreto abbandono dei rifiuti (in termini, cfr. TAR per la Puglia - Bari, sez. I, n. 28.9.2020, -OMISSIS-).

In proposito, peraltro, è stato condivisibilmente affermato che *“In materia d'individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti - considerate le esigenze di effettività della protezione dell'ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione - l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire non solo per condotte attive, ma anche omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, nel senso che, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2532).

8. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)